

Oggetto: servizio di recapito della corrispondenza Inarcassa – Lotto

Società affidataria:

Decorrenza:

Durata: trentasei mesi dalla sottoscrizione del contratto

GAP: 10/15

CIG:

Responsabile Unico del Procedimento:

CONTRATTO

Premesso che, con deliberazione, è stata aggiudicata, alla Soc. la procedura per l'affidamento del servizio di affrancatura e recapito della corrispondenza di Inarcassa per il Lotto, espletata ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 163/06 e s.m.i ed identificata con il codice gara: **GAP 10/15**, con il presente contratto si conviene e si stipula quanto segue

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 Parti del contratto

Il presente contratto viene stipulato tra:

- Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi Professionisti, con sede in Roma Via Salaria 229, (cod. fiscale 80122170584), in persona di.....(di seguito, per brevità "INARCASSA" o "CASSA")
- La società, con sede in in qualità di Appaltatore, nella persona del Legale rappresentante/Procuratore speciale.....(di seguito, anche, "Società").

Articolo 2 Documentazione contrattuale

Costituiscono parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti:

- 1) Il Bando di Gara
- 2) il capitolato speciale d'appalto;
- 3) l'offerta qualitativa e l'offerta economica della Società sulla cui base si è pervenuti all'aggiudicazione della procedura di cui in premessa;
- 4) il disciplinare di gara
- 5) la scheda tecnica di copertura della popolazione in funzione dei Codici di Avviamento Postale

Articolo 3 Oggetto del contratto

L'appalto prevede l'affidamento del servizio di recapito della corrispondenza di Inarcassa - come dettagliato dagli articoli 4 e 5 del Capitolato – per il Lotto.....

Articolo 4 Durata del contratto

La durata del presente contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

La Società, alla scadenza dell'appalto, sarà tenuta, nelle more dell'espletamento della nuova gara, e comunque per un periodo non eccedente un semestre, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste da Inarcassa, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

In deroga a quanto sopra indicato, Inarcassa si riserva di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui – nel corso della sua durata – dovesse essere stipulata una Convenzione Consip per i servizi oggetto dell'appalto che preveda costi inferiori a quelli pattuiti con la Società. Quanto sopra, fatta salva la possibilità – per la Società stessa – di mantenere l'affidamento delle prestazioni offrendo ad Inarcassa condizioni economiche e normative pari, o migliori, rispetto a quelle previste dalla citata Convenzione Consip.

Articolo 5 Importo contrattuale

L'importo presunto è quello generale indicato nell'offerta economica (posta massiva + posta prioritaria + posta raccomandata).

Per tutta la durata del contratto è esclusa l'applicazione di qualunque forma di revisione del suddetto importo, pertanto lo stesso è da considerarsi fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del precedente art. 4. L'importo dei corrispettivi, di seguito indicati, è comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dalla Società, inclusi i maggiori oneri per la gestione del servizio nei comuni eventualmente coperti dall'affidataria mediante affidamento a terzi, ai sensi del successivo art. 12.

		Peso	Costo unitario AM	Costo unitario CP	Costo unitario EU
Posta Massiva		0-20			
		21-50			
		51-100			
		101-250			
		251-350			
		351-1000			
		Peso	Costo unitario AM	Costo unitario CP	Costo unitario EU
Posta Raccomandata A.R.		0-20			
		21-50			
		51-100			
		101-250			
		251-350			
		351-1000			
		Peso	Costo unitario AM	Costo unitario CP	Costo unitario EU
Posta Prioritaria		0-20			
		21-50			
		51-100			
		101-250			
		251-350			
		351-1000			
		Peso	Costo unitario Zona 1	Costo unitario Zona 2	Costo unitario Zona 3
Posta Raccomandata A.R. Internazionale		0-20			
		21-50			
		51-100			
		101-250			
		251-350			
		351-1000			

Posta Prioritaria Internazionale	Peso	Costo unitario Zona	Costo unitario Zona	Costo unitario Zona
		1	2	3
	0-20			
	21-50			
	51-100			
	101-250			
	251-350			
	351-1000			

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese è dato moltiplicando i costi unitari sopra indicati per le quantità effettivamente poste in essere dalla Società riferite alle singole tipologie sopra descritte.

Articolo 6

Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

La Società coordina l'esecuzione di ogni attività prevista dalla documentazione di cui al precedente articolo 2 con il RUP e con il personale Inarcassa da questi indicato

Le modalità organizzative, descritte nel Bando di gara, nel Capitolato e nell'offerta tecnica della Società costituiscono il livello minimo inderogabile per considerare eseguita diligentemente la prestazione contrattuale.

La Società dovrà documentare e comprovare il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto e disciplinato dal Capitolato.

Articolo 7

Termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

I termini temporali ed i livelli qualitativi previsti per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto sono dettagliatamente indicati nel Capitolato e il loro mancato rispetto comporta l'addebito delle penali di cui al successivo art. 16 ovvero, nei casi di cui al successivo art. 18, la risoluzione del contratto.

Articolo 8

Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico della Società i seguenti oneri:

- a) dotarsi dell'organico minimo corrispondente alla dichiarazione resa ex art.47 del DPR 445/2000 in sede di offerta e corrispondente a:

- b) presenza, all'interno della/e propria/e sede/i operativa/e, di dispositivi di sicurezza ed antintrusione in perfetta efficienza ed idonei a prevenire il pericolo di furto della corrispondenza da recapitare;
- c) disporre di adeguati sistemi di sicurezza, idonei a prevenire il pericolo di accesso non autorizzato e/o di furto e/o di manomissione delle informazioni e dei dati personali di Inarcassa e dei destinatari della sua corrispondenza, detenuti in formato informatico;
- d) adottare, durante la fase di recapito, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare lo smarrimento e/o il furto degli atti da notificare e delle lettere da consegnare;
- e) assicurare che la consegna della corrispondenza avvenga sempre a mani del destinatario o di persona abilitata alla sua ricezione ai sensi della normativa vigente;
- f) conservare con la dovuta diligenza, i documenti, dal momento del ritiro fino a quello della restituzione al Committente;
- g) mettere a disposizione della Società un servizio di assistenza tecnica, mediante help desk telefonico e via email attivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00;
- h) trasferire, al termine del rapporto contrattuale, ad Inarcassa, l'archivio dei dati acquisiti nel sistema informativo per la tracciabilità degli invii postali, in formato elettronico, secondo modalità tecniche che verranno definite nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9

Cause di forza maggiore e delimitazione della responsabilità

Sono unicamente ed espressamente esclusi dalla responsabilità della Società i disservizi ed i danni causati da terzi o da calamità naturali, nonché quelli derivati da cause di forza maggiore.

In caso di sciopero del personale addetto al recapito, la Società è tenuta a fornirne tempestiva informazione ad Inarcassa cosicché la stessa possa valutare diverse pianificazioni delle attività ovvero avvisare i propri Associati del potenziale disservizio.

Articolo 10

Personale addetto all'esecuzione delle prestazioni

La Società dovrà utilizzare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, personale proprio in numero e qualificacorrispondente a quanto indicato - con dichiarazione resa ex art.47 del DPR 445/2000 - in sede di offerta. La Società, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle attività contrattuali:

- a) è tenuto ad applicare il trattamento economico e normativo previsto dai CCNL e dalle norme vigenti ed applicabili;
 - b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
 - c) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale impiegato;
- Inarcassa è estranea ad ogni controversia, che dovesse insorgere tra la Società ed il personale impiegato nel servizio.

Articolo 11

Prescrizioni minime di sicurezza

La Società è tenuta ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro.

Le Parti si danno atto che l'esecuzione delle attività contrattuali non comporta rischi interferenziali con le attività svolte da Inarcassa, poiché la Società svolgerà la propria attività all'esterno dei luoghi di lavoro della Cassa.

Articolo 12

Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006.

Con esclusivo riguardo alla corrispondenza internazionale, non costituisce subappalto ai fini delle limitazioni quantitative di cui al predetto art. 118 del D.Lgs. 163/2006 il ricorso della Società ad altri operatori economici con cui siano stati siglati accordi di collaborazione.

Sono invece qualificati come subappalti, e come tali rientrano nel computo della percentuale del 30% ex art.118 del D.Lgs.163/2006, i contratti che hanno ad oggetto una quota del servizio o anche una sola delle fasi del servizio postale (raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione) stipulati tra l'aggiudicatario e soggetti terzi.

Nei casi di subappalto autorizzati rimane invariata la responsabilità della Società, che continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Inarcassa può richiedere copia delle condizioni di subappalto sottoscritte dalle parti.

Articolo 13

Cauzione definitiva

A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza degli obblighi stessi, la Società è tenuta a costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di cui al precedente art. 5, ovvero della maggiore somma calcolata ex art.113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, sostituibile con fideiussione di pari importo recante le seguenti clausole:

- 1) operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta di Inarcassa;
- 2) pagamento a semplice richiesta di Inarcassa ed anche in presenza di contestazioni o eccezioni giudiziali o extragiudiziali;
- 3) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

5) la durata della cauzione cessa di avere effetto trascorso 1 (uno) anno dalla data di completamento o dalla data del certificato di regolare esecuzione o del collaudo e fino a quel momento il deposito cauzionale è mantenuto nell'intero ammontare stabilito.

Articolo 14

Coperture assicurative

La Società è responsabile di tutti i danni prodotti a terzi ed al Committente, che siano causati nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto. A tal fine la Società contrae, ad esclusivo beneficio di Inarcassa una polizza assicurativa, che copra i danni relativi a responsabilità civile per danni arrecati al Committente ed a terzi, senza scoperto e senza franchigia.

Il capitale assicurato deve essere almeno pari a € 50.000,00 per sinistro ed almeno € 500.000,00 per anno.

La copertura assicurativa, di cui al comma 1, decorre dalla data di stipulazione del presente contratto e cessa alla data di cessazione del rapporto contrattuale, con espressa possibilità di estendere le coperture all'eventuale periodo di proroga di cui al precedente art. 4. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Articolo 15

Fatturazione e sistema di pagamento

Il pagamento delle prestazioni avverrà a fronte della fatturazione elettronica che dovrà riportare il numero di ordine (OdA n°.....), il codice IPA di Inarcassa "G2V3PG", il numero di rilascio (RIL) relativo al periodo di fatturazione ed il numero di ricezione (RIC), che saranno comunicati da Inarcassa.

La liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse solo in presenza dei suddetti riferimenti e di regolarità contributiva.

Al fine di poter assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/10 e s.m.i.;

2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La Società dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono i seguenti:

Conto Corrente Bancario

Conto Corrente Postale

Accesso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.)

Filiale di Agenzia n. Città

Prov. Via n.

avente le seguenti coordinate: IBAN

Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto:

il/la sottoscritto/a..... nato/a a.....

il..... Prov. C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il/la sig./sig.ra nato/a a

il..... Prov. C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare a Inarcassa ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

4. Dichiara di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto collettivo:

Contratto Collettivo _____;

che la posizione dell'impresa presso l'INAIL di(città) è la seguente:
_____ (codice cliente), _____ (pat), _____ (voce),
_____ (descrizione)

che la posizione dell'impresa presso l'INPS di (città) è la seguente:
_____ (numero di matricola);
_____ (ramo)

che il numero delle persone che lavorano nell'azienda è pari a _____

che l'incidenza percentuale della manodopera è pari a

che l'eventuale quota percentuale di subappalto è pari a

Articolo 16

Penali

Ove si verificano inadempienze da parte della Società nell'esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato, ovvero di quelle migliorative offerte, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

a.	Superamento dei tempi di recapito contrattualizzati fino ad un massimo di 30 giorni	Penale pari a metà della tariffa dell'invio per ciascun giorno di ritardo e per ciascun plico
b.	Superamento dei tempi di recapito contrattualizzati da un minimo di 31 giorni e oltre i 60	Penale pari alla tariffa dell'invio per ciascun giorno di ritardo e per ciascun plico oltre la penale di cui alla precedente lettera a.
c.	Smarrimento (decorsi 60 giorni dalla presa in carico, senza che sia intervenuto il recapito, il plico sarà considerato smarrito ai fini dell'applicazione della presente penale) di qualsiasi tipologia di corrispondenza	Penale pari a 30€ oltre le penali di cui alle precedenti lettere a. e b.

Per i servizi postali non registrati, la misura per l'applicazione delle penali contrattualmente previste, verrà effettuata tramite l'analisi del numero di reclami e segnalazioni che perverranno ad Inarcassa.

Le penali di cui sopra non escludono la facoltà di Inarcassa:

- di rivalersi sulla Società per gli eventuali maggiori danni;
- di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 17.

Inarcassa, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse nei confronti della Società – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dalla Società, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Articolo 17

Recesso

Inarcassa si riserva di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui – nel corso della sua durata – dovesse essere stipulata una Convenzione Consip per i servizi oggetto dell'appalto che preveda costi inferiori a quelli pattuiti con la Società. Quanto sopra, fatta salva la possibilità – per la Società stessa – di mantenere l'affidamento delle prestazioni offrendo ad Inarcassa condizioni economiche e normative pari, o migliori, rispetto a quelle previste dalla citata Convenzione Consip.

In caso di recesso, alla Società è dovuto solamente il pagamento dei corrispettivi per le attività regolarmente eseguite ed il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dei servizi contrattuali, senza che la Società stessa possa pretendere alcunché a tale titolo (es. multe penitenziali ecc.).

Articolo 18

Clausola risolutiva espressa

Inarcassa avrà facoltà di risolvere il presente contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora in capo alla Società si verifichi anche una sola delle circostanze di seguito indicate:

- 1) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 21
- 2) gravi e reiterati violazioni degli obblighi dettagliati nel capitolato
- 3) accertata erroneità/falsità delle dichiarazioni sostitutive, rese durante il procedimento di gara od al fine di stipulare il presente contratto;
- 4) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, del suo legale rappresentante, soci e dirigenti, di provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione, di cui all'art.3 L.27/12/1956, n.1423, o di sentenza definitiva per frodi nei riguardi di Inarcassa, dei lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per sopravvenuta condanna che comporti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 5) perdita dei requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività contrattuali;
- 6) inadempienza grave degli obblighi retributivi e contributivi verso i lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori anche di subappaltatori e terzi in genere;
- 7) assegnazione di subappalti in violazione del precedente art. 12;
- 8) violazione grave e definitivamente accertata delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
- 9) avvenuta irrogazione di penali in misura tale da raggiungere il limite del 10% dell'importo contrattuale presunto, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/10 e s.m.i.;
- 10) violazione del divieto di cessione del contratto;
- 11) violazione delle norme nazionali che disciplinano lo svolgimento del servizio postale di recapito accertata dalle competenti autorità nazionali.

In caso di risoluzione del contratto, Inarcassa avrà facoltà di incamerare la cauzione costituita a norma dell'art. 13, nonché di procedere alla esecuzione in danno fermo restando il risarcimento di tutti i danni ulteriori.

Inarcassa ha diritto di valersi della cauzione per la eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa.

Inarcassa ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte, Inarcassa può richiedere la reintegrazione della cauzione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si attua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato dei danni subiti dal Committente a causa dello scioglimento del contratto e fatto salvo il maggior danno.

Ogni contestazione, in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto, non potrà essere invocata dall'Appaltatore, per trattenere o ritardare la restituzione al Committente degli atti e delle lettere ricevuti in consegna.

Articolo 19

Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento o di altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, il Committente si riserva di risolvere il contratto, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art.140 D.Lgs.163/2006.

Articolo 20

Spese di registrazione

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito la Società si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta di Inarcassa, le spese relative all'imposta di registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

Articolo 21
Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate ed a non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le informazioni fornite e/o ricevute, e ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini della esecuzione del presente contratto.

Le Parti non saranno ritenute inadempienti agli obblighi di cui al precedente comma, nel caso in cui le informazioni dovessero risultare di pubblico dominio, per ragioni a loro non imputabili, ovvero nel caso in cui la divulgazione delle notizie sia da ascrivere al comportamento di soggetti non vincolati ai sensi del presente contratto, o nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dall'attuale legislazione vigente.

Articolo 22
Tutela dei dati personali

La Società si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti, soci e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, documenti e notizie che verranno fornite al fine dell'erogazione del Servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i..

Inarcassa rimane "titolare" del trattamento dei dati personali, che fornirà all'Appaltatore ai fini dell'erogazione del Servizio (dati del destinatario, dati rilevabili dai messaggi inviati) e, come tale, è competente per le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento degli stessi.

Inarcassa resta pertanto tenuto al rispetto degli obblighi di informativa, consenso e notificazione (ove necessari). Da parte sua, la Società verrà nominata "Responsabile del trattamento dei dati personali" di cui al precedente comma ai sensi del citato D. Lgs. 196/03 ed è quindi tenuta al rispetto di tutti gli obblighi ed a porre in essere tutti gli adempimenti previsti in capo al Responsabile ed agli Incaricati del trattamento da questi dipendenti, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 23
Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Roma, li

INARCASSA

L'IMPRESA

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma Cod. Civ. l'Impresa dichiara di approvare specificatamente gli artt.: 4 (durata del contratto); 5 (importo contrattuale); 7 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali); 8 (Oneri a carico dell'Appaltatore); 10 (Personale addetto all'esecuzione delle prestazioni); 12 (subappalto); 13 (Cauzione definitiva); 14 (Coperture assicurative); 15 (Fatturazione e sistema di pagamento); 16 (Penali); 17 (Recesso); 18 (Clausola risolutiva espressa);; 21 (Riservatezza); 22 (Tutela dei dati personali); 23 (Foro competente).

Roma, li

INARCASSA

L'IMPRESA

.....

.....